

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì ventitré del mese di gennaio, alle ore 14.42 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1)	ROCCA FRANCESCO Preside	lente 7)	PALAZZO ELENA	Assessore
2)	ANGELILLI ROBERTA Vicepresi	idente 8)	REGIMENTI LUISA	"
3)	BALDASSARRE SIMONA RENATA Assess	sore 9)	RIGHINI GIANCARLO	"
4)	CIACCIARELLI PASQUALE"	10)	RINALDI MANUELA	"
5)	GHERA FABRIZIO	11)	SCHIBONI GIUSEPPE	"
6)	MASELLI MASSIMILIANO "			

Sono presenti: la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli, Palazzo e Schiboni.

Sono collegate in videoconferenza: gli Assessori Regimenti e Rinaldi.

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Righini.

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(OMISSIS)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 27

OGGETTO: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al "Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e

sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste";

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,

parte seconda, della Costituzione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio

regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,

concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità

regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento

regionale di contabilità";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile

con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: "Legge di stabilità

regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione

finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA

la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA

la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTO

l'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:

«1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page).

(...)

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti»;

VISTO

l'articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del quale «al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis»;

VISTO

il paragrafo n. 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, laddove il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è definito come lo

«strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione», nell'ambito del quale, in riferimento a ciascun programma, sono indicati «gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti»;

CONSIDERATO

che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è trasmesso al Consiglio regionale;

VISTO

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano degli indicatori di bilancio, ai sensi del quale:
- «1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.
- 2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il "Piano degli indicatori" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.
- 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il "Piano" di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
- 4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.
- 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;

VISTO

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022, col quale si provvede all'aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015;

VISTO

l'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ai sensi del quale la Regione provvede ad inserire in una banca dati unitaria, denominata Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ed istituita presso il Ministero dell'economia e delle

finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali;

VISTO

l'articolo 13, comma 3, della legge n. 196/2009, ai sensi del quale l'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 maggio 2016, la Regione trasmette alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, entro 30 giorni dall'approvazione del piano medesimo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto;

VISTO

l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), concernente gli obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni del bilancio, preventivo e consuntivo e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;

CONSIDERATO

che a seguito dell'abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni, ai fini della trasparenza, avviene in un'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", ai sensi del medesimo d.lgs. n. 33/2013;

RITENUTO

necessario adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddivisi negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, ai sensi dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022;

RITENUTO

necessario trasmettere al Consiglio regionale il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO

- che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, i competenti uffici della Direzione regionale "Ragioneria generale" provvederanno:
- a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022, e del d.lgs. n. 33/2013;
- b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

- 1. di adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, composto dagli schemi di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, concernenti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici relativi alla composizione delle entrate e la capacità di riscossione e gli indicatori analitici relativi alla composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011;
- 2. di trasmettere il piano di cui al punto n. 1 al Consiglio regionale, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;
- 3. di dare atto che i competenti uffici della Direzione regionale "Ragioneria generale" provvederanno:
- a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022, e del d.lgs. n. 33/2013;
 - b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.